

Sui rapporti tra giudizio contabile e giudizio penale

E' noto come, sotto il vigore dell'abrogato codice di procedura penale, la concomitante pendenza dei due giudizi, penale ed amministrativo, ponesse l'onere per il giudice della responsabilità amministrativa di valutare se ricorressero i presupposti normativi per la sospensione del giudizio; il che si determinava in base al disposto del previgente art. 3 c.p.p., nel caso la cognizione del reato potesse influire sulla decisione del giudizio pendente dinanzi alla Corte dei Conti.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale è stata rafforzata la collaborazione tra la Procura della Repubblica e la Procura della Corte dei Conti: a tal proposito, basti richiamare la norma di cui all'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. con cui è stato codificato il principio dell'obbligo per il P.M., che eserciti l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno all'erario, di informare il Procuratore generale della Corte dei Conti della relativa imputazione.

Peraltro, è del tutto pacifico come siano affatto diverse le funzioni del giudizio penale e del giudizio contabile, essendo l'uno volto ad accertare la commissione di reati e a irrogare le relative sanzioni, e l'altro teso a riparare il danno derivato all'ente dall'inosservanza di doveri propri del rapporto di servizio; ma è altrettanto ovvio che se il danno perseguito nelle due sedi concerne i **medesimi soggetti dal lato attivo e dal lato passivo**, e si assume derivante dai **medesimi fatti materiali**, una sola può essere la pronuncia giurisdizionale al riguardo, stante il fondamentale **principio del *ne bis in idem***: pertanto, allorché sia intervenuta una sentenza penale irrevocabile nei confronti del medesimo soggetto che sia parte di un giudizio di responsabilità per la stessa fattispecie materiale oggetto del giudizio penale, la Corte dei Conti non potrà che dichiarare il **non luogo a provvedere per la sopravvenuta carenza di interesse**¹.

Invero, attualmente, la norma che viene in rilievo per accertare quale sia il sistema vigente dei rapporti tra il giudizio contabile e il giudizio penale che si trovino contemporaneamente attivati in relazione alla medesima controversia, è l'**art. 652 c.p.p.**, nel testo novellato dall'art. 9 della L. n.

¹ In dottrina, sul punto, SCOCA, *La responsabilità amministrativa ed il suo processo*, Padova, 1997, 224 ss.

97/2001, ai sensi e per gli effetti del quale: **“la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato del reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’art. 75, comma 2”**.

Orbene, sull’efficacia di tale norma nel giudizio contabile, si registrano svariate pronunce; in via generale, può affermarsi che, secondo l’orientamento, dottrinale e giurisprudenziale, ormai del tutto consolidato, **la norma processuale in questione trova pienamente ingresso nel giudizio contabile.**

Ed infatti: l’**“orientamento giurisprudenziale, largamente prevalente (ex plurimis Corte dei Conti, I Sezione Centrale d’Appello, n. 387/2007; III Sezione Centrale d’Appello n. 75/2007; Umbria n. 25/2007; Sicilia n. 980/2006; Campania n. 1759/2004) richiamando l’emendamento apportato all’art. 652 c.p.p. dalla menzionata novella contenuta nell’art. 9 della legge n. 97/2001 che, proprio per eliminare ogni dubbio, ha puntualizzato che l’efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria irrevocabile opera nel giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno “anche se promosso” nell’interesse del danneggiato, rendendo così evidente, con quest’ultimo inciso, il riferimento alla figura del Procuratore Regionale della Corte dei Conti; tale interpretazione è, altresì, avvalorata dalla lettura dei lavori parlamentari della citata legge, ove, il relatore ha chiarito che l’emendamento in questione è stato introdotto al fine di superare l’oscillante giurisprudenza contabile ed ha precisato che il procedimento amministrativo di danno, indicato nell’art. 652 c.p.p., “è il procedimento di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti” (cfr. Senato della Repubblica, XIII Legislatura, 1014^a Seduta antimeridiana - Assemblea - Resoconto Stenografico 1 febbraio 2001, pag. 9 - Relatore Pellegrino).**

*La norma processuale in questione, ovviamente, può trovare ingresso nel processo contabile, purché nel pieno rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., solo nei limiti ivi indicati e cioè quanto all'accertamento, emesso a seguito del dibattimento, **che il fatto dedotto nella causa penale non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso** o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, a condizione che vi sia **identità soggettiva ed oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato penale assolutorio** e che quest'ultimo non sia frutto dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p. ...”².*

Diverso, invece, è il caso dell'“accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula perché “il fatto non costituisce reato”, che “.. non ha, invece, efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al Giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale”³.

Per quanto innanzi, deve essere dichiarato improcedibile, per carenza di interesse ad agire, l'atto di citazione notificato dal P.M. contabile, allorché, sulla medesima vicenda e tra le stesse parti, sia sopravvenuto un giudicato penale di “piena” assoluzione.

Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza contabile: **“l'azione del P.M., quale organo promotore di giustizia agente nell'interesse del pubblico erario, e, quindi, dell'Amministrazione danneggiata, deve essere dichiarata improcedibile per carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., qualora dopo la sua proposizione sopravvenga un giudicato sulla medesima vicenda e tra le stesse parti, e, pure nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo, è precluso il riesame della vicenda”**⁴.

² In tal senso, Corte dei Conti Sicilia, Sez. giurisd., 20 maggio 2008, n. 1374.

³ Così come è specificato nella sopra richiamata decisione n. 1374 del 2008.

⁴ Così, Corte Conti Sicilia, Sez. App., 05 maggio 2015, n. 115.

Ed ancora: *“L’azione di responsabilità amministrativa cessa per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, solo nella ipotesi della sopravvenienza del titolo esecutivo dotato di forza di giudicato, in favore della amministrazione nei confronti del medesimo debitore per l’identico fatto illecito”*⁵.

Dunque, *“ai sensi dell’art. 652 del c.p.p. nel testo modificato dalla legge n. 97 del 2001, il giudizio di responsabilità diviene improcedibile allorché in sede penale sia stato assolto per non aver commesso il fatto, perché quest’ultimo non sussiste ...”*⁶.

Sul punto, anche la Cass. civ. Sezioni Unite⁷, nel qualificare il rapporto giudizio civile - giudizio penale, ha autorevolmente sancito che: *“la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale”*.

Settembre 2018

⁵ Così, Corte Conti Sicilia, Sez. giurisd., 02 dicembre 2004, n. 3616.

⁶ In tal senso, Corte Conti, 6 settembre 2004, n. 309; in senso del tutto analogo, Corte Conti, Sez. III App., 29 marzo 2007, n. 96.

⁷ Cass. civ. Sez. Unite, 26 gennaio 2011, n. 1768.